



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 DEL 14/02/2019

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 TARIFFE CIMP E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019.

Il giorno quattordici del mese Febbraio dell'anno 2019, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Bruno, la presenza degli Assessori:

	P	A
BALZANI ALESSANDRO MARCO	X	
CAVAZZUTI ANGELA	X	
ESPOSITO GABRIELLA	X	
PIRAS ORNELLA	X	
SELVA RANIERO	X	
NONNE MARIO	X	

E la partecipazione del Segretario Generale Dott. Luca Canessa, ha approvato all'unanimità la seguente proposta di deliberazione del servizio Settore IV - Programmazione Economica

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 62 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 che dispone che i comuni, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, possono escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa;

CONSIDERATO che il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), istituito con il d.lgs. n. 446 del 1997, costituisce una entrata tributaria, in quanto rappresenta una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e pertanto conserva la qualifica di tributo, propria di quest'ultima (Corte Cost. Sent. n. 141/2009);

VISTO il capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la disciplina e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 25, della L. 28.12.2015, n. 208, il quale ha abrogato l'art. 11 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, ove si prevedeva l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 dell'imposta municipale secondaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il Regolamento per la disciplina del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 15.12.2005, da applicarsi a decorrere dal 01.01.2006;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, in conformità agli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. e all'art. 3 del Regolamento delle Entrate Comunali vigente, ha deliberato le tariffe relative al canone per gli impianti pubblicitari con provvedimento n. 64 del 08.03.2006;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 27.04.2006 di approvazione del tariffario relativo alle pubbliche affissioni per l'anno 2006, in sostituzione delle tariffe approvate nella delibera G.C. n. 81 del 15.03.2006 che per mero errore materiale erano state calcolate con una formula matematica difforme alla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 2 del Regolamento per la disciplina del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 15.12.2005, che prevede che le tariffe del canone per la pubblicità e l'installazione di mezzi pubblicitari sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio preventivo e, qualora non modificate entro suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno. In ogni caso la tariffa del canone non può eccedere di oltre il 25% quella stabilita dal D.lgs. 507/1993 per l'imposta applicata dall'Amministrazione Comunale nell'anno solare antecedente la sua applicazione;

VISTO:

- il comma 5 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 507/93, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che le tariffe per l'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni possano essere modificate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano dal 1° gennaio del medesimo anno, stabilendo che in caso di mancata adozione della deliberazione si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria per l'anno 2001), così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché

approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'art. 27 della legge del 28 dicembre 2001, n.448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), ha stabilito che il termine per l'approvazione di aliquote e regolamenti coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 ove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 10 dell'art. 11 della L. n. 449/1997, come modificato dal comma 17 dell'art. 30 della L. n. 488/1999, che prevede la possibilità di incrementare le tariffe ed i diritti di cui al capo I del D.Lgs n.507/93 fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 01.01.1998 e fino ad un massimo del 50%, a decorrere dal 01.01.2000, limitatamente alle superfici superiori al metro quadrato;

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze n. 1/FL del 05.02.2001, che ha chiarito che la possibilità introdotta dall'art. 17, comma 30, della L. 488/1999 di incrementare fino al 50% della misura base le tariffe ed i diritti di cui al capo I del D.Lgs n. 507/93, seppur limitatamente alle superfici superiori ad un metro quadrato, riguarda non soltanto l'imposta comunale sulla pubblicità, ma anche il diritto sulle pubbliche affissioni per il quale il criterio di commisurazione basato non sulla superficie espositiva ma sulla dimensione del foglio non impedisce, comunque, la misurazione dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati;

ATTESO che l'art. 23 del D. L. 83/2012 ha abrogato l'art. 11, comma 10 della legge 449/1997;

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, in seguito all'abrogazione dell'art. 11 del D. Lgs. 449/1997, con sentenza n.15/2018 ha dichiarato l'illegittimità delle tariffe maggiorate;

VISTO il comma 919 della Legge n. 145 del 30.12.2018 il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

RILEVATO che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali distinzioni, sono determinate dal capo I del decreto legislativo 507/93 in misura fissa, salvo le maggiorazioni facoltative applicabili:

- dai comuni con rilevanti - flussi turistici;
- da tutti i comuni per le categorie speciali delle località;

VISTO gli articoli 12, 13, 14, e 15 del citato decreto che, per ciascuna classe di appartenenza, definiscono la misura dell'Imposta sulla Pubblicità applicabile a ciascuna fattispecie impositiva;

DATO ATTO che in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs 507/1993, questo Comune rimane collocato nella III classe;

VISTI gli articoli 18 e 19 del citato decreto che disciplina il servizio delle Pubbliche Affissioni e la misura della relativa tariffa per ciascuna classe di appartenenza;

PRESO ATTO delle esenzioni e riduzioni disciplinate dal medesimo decreto e di quanto contenuto all'art. 10, comma 1, lettera c), della L. n.448/2001;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 27.04.2006, con la quale sono stabilite le tariffe per i diritti sulle pubbliche affissioni e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 08.03.2006 di approvazione del tariffario relativo al canone per la pubblicità;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.74 del 02.03.2018 con la quale sono state determinate le tariffe per l'anno 2018;

PRESO ATTO della necessità di determinare per l'anno 2019 le tariffe in oggetto, nella misura indicata nei prospetti allegati;

RICHIAMATO l'art. 10, comma 3, del vigente Regolamento Cimp che prevede l'obbligo di effettuare il versamento dell'imposta di pubblicità a carattere annuale entro il 31 marzo di ogni anno;

VISTO l'articolo 13, comma 13 bis e comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *"a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"*;

CONSIDERATO tuttavia che, in quanto i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di COSAP, avendo ad oggetto un'entrata di natura non tributaria, non rientrano nel novero degli atti per i quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prevista la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze;

PREMESSO che la gestione ordinaria delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Alghero, in ogni sua fase, è affidata in concessione, con le modalità dell'in house providing, alla Società S.e.c.al. Spa come da Contratto Rep. 107 del 17.10.2018;

CONSIDERATO che, con comunicazione Prot.95303 del 07.12.2018, in esecuzione dell'art. 6 del Contratto Rep. 107 del 17.10.2018, la S.e.c.al. spa ha nominato il Funzionario Responsabile del Tributo nella persona del Rag. Paolo Moretti;

ATTESO che questa deliberazione, per gli adempimenti di competenza, verrà trasmessa al Concessionario S.e.c.al. Spa;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 relativo al differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali ed alla contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio sino a tale data;

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018 c.d. Legge di bilancio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021”;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019” e la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021” ;

PRESO ATTO che questa deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le tariffe del Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni come da prospetti allegati alla presente sub. A) e sub B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di iscrivere nel Bilancio 2019 lo stanziamento presunto di entrata, realizzabile con le tariffe sopra stabilite, nel “Cap. 14/10 *Imposta comunale sulla Pubblicità*” per € 199.000,00 e nel “Cap. 131101/1 Diritti sulle Pubbliche Affissioni” per € 36.000,00.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Dott. Mario Bruno

Il Segretario Generale

Dott. Luca Canessa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)
